



COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

SESSIONE Ordinaria SEDUTA Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE

O G G E T T O

Approvazione aliquote IMU - Anno 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **20:30**, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità videoconferenza tramite piattaforma digitale "Zoom", convocato mediante avvisi scritti inviati tramite posta elettronica in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri (prot. n. 1182 del 19.03.2020).

Alla trattazione del presente argomento risultano:

COGNOME E NOME	Presente/Assente
Bernardinello Gianluca	P
GIRALDIN Silvia	P
GRASSETTO Andrea	P
SAMBIN Andrea	P
NEODO Roberto	P
SAMBIN Paolo	P
CASSETTA Isabel	P
QUAGLIATO Gianluca	P
CAPUZZO Francesca	P
DAVIN Sandra	P
TRAPELLA Fabiana	P

(P)resenti 11 (A)ssenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. BONIOLO ERNESTO.

Il Sindaco-Presidente Rag. Bernardinello Gianluca assume la presidenza della seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.:

GIRALDIN Silvia

SAMBIN Andrea

CAPUZZO Francesca

S Deliberazione Immediatamente eseguibile

Si dà atto che la seduta consigliare si svolge ai sensi del D. L. 17.03.2020, n. 18 che, all'art. 73 testualmente prevede:

“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”

Ciò premesso, si dà atto che la seduta si svolge nel rispetto delle disposizioni per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni in modalità a distanza emanate dal Sindaco-Presidente (prot. n. 5231 del 26.11.2020), pubblicate in pari data all'Albo Pretorio Comunale e contestualmente trasmesse ai Consiglieri in allegato all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale procede ad accertare mediante appello nominale e riconoscimento a video che tutti i componenti presenti corrispondano ai membri del Consiglio Comunale del Comune di Pettorazza Grimani (oltre alla presenza del Segretario stesso).

Preso, quindi, atto che nessuno dei Consiglieri solleva eccezioni sul collegamento Internet che assicura una adeguata qualità per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta e di intervenire a loro volta nella discussione e nell'espressione del proprio voto, il Sindaco-Presidente dà avvio alla seduta stessa la cui registrazione audio verrà conservata agli atti d'ufficio e di seguito integralmente trascritta.

BERNARDINELLO GIANLUCA - Sindaco:

Punto n. 5 “Approvazione aliquote IMU - Anno 2021”. Anche in questo caso sono state riproposte le stesse aliquote che avevamo approvato nel bilancio nell'anno 2020. Dal 2020 sapete che è sparita la TASI, e quindi la TASI è stata inglobata nell'IMU. Interventi?

DAVIN SANDRA - Consigliere di minoranza “Pettorazza Viva e Attiva”:

In pratica la scaletta che avete preparato è suddivisa in quattro aliquote per quattro fattispecie. Contando che per l'abitazione principale di lusso - adesso non lo so quante ce ne siano a Pettorazza - comunque va bene, è stata riconfermata lo 0,60 che è il massimo, per i terreni agricoli siamo sotto all'1, siamo quindi a 0,96 rispetto a un massimo che è di 1,06; mente per i fabbricati del gruppo D siamo a zero 0,96 rispetto a un massimo di 1,06. Troviamo una stonatura per quanto riguarda l'aliquota degli altri fabbricati ed aree edificabili. Gli altri fabbricati presumiamo comprendono anche le seconde abitazioni e comprendono le aree edificabili.

Ricordando che alcune aree edificabili, di cui era stato chiesto anche di poter diventare area verde, se mi conferma Sindaco, per motivi tipo di continuità, di come era stato giusto o possibile trasformarli in aree verdi, quindi sono state lasciate in aree edificabili, avremmo pensato che sarebbe stato opportuno quanto meno avere tutte le aliquote sotto all'1 e questi, se non 1,06 ma almeno lo 0,96 sarebbe stata una cosa migliore e un indice di andare incontro un po' anche ai cittadini, sia per chi non ha potuto convertire per esempio in area verde le aree edificabili, sia per chi si trova, adesso le seconde case sappiamo anche noi come sono, abbiamo una popolazione anziana, ci sarà chi si ritrova una seconda casa non certo perché ha ricchezze o altro ma per altri tipi di motivi, portarlo allo 0,96 visto che il massimo è 1,06 sarebbe stato una cosa per noi buona.

BERNARDINELLO GIANLUCA - Sindaco:

Diciamo che questa scontrava il discorso della TASI che prima avevano lo 0,96 più avevano lo 0,1 per il discorso TASI. Quindi avendo raggruppato tutto in IMU, è stato messo l'1,06 sostanzialmente.

DAVIN SANDRA - Consigliere di minoranza "Pettorazza Viva e Attiva":
Un minimo dallo 0,86, 1,06 è il massimo in pratica.

BERNARDINELLO GIANLUCA - Sindaco:

Sì sì, pagavano già al massimo prima. Prima il massimo era 1,06 di IMU più lo 0,10. Adesso l'hanno portato tutto 1,06 togliendo il discorso della TASI. Possiamo modificare, Segretario? Facciamo una via di mezzo, mettiamo 1,0 tondo e andiamo incontro a qualcosina, se anche i Consigliere di maggioranza possono valutare positiva la cosa.

DAVIN SANDRA - Consigliere di minoranza "Pettorazza Viva e Attiva":

Diciamo che è un segnale, nel senso avere anche qualcosa sopra l'1, vedendo anche un po' l'imposizione che è fatta da altri Comuni, non è bella perché non è bello l'1, proprio perché tutte le altre sono comunque un attimo al di sotto del massimo. Proprio valutando il discorso delle aree verdi, delle aree edificabili, delle seconde case, ripeto che molti non le hanno perché sono ricchi nel senso che hanno più di una casa ma per altre motivazioni, era una possibilità per dare un segnale di limare un qualcosa.

BERNARDINELLO GIANLUCA - Sindaco:

Proponiamo allora l'1%. Cosa dite? Fare metà e metà, cioè 1,01 che diventa brutto, facciamo 1,00.

DAVIN SANDRA - Consigliere di minoranza "Pettorazza Viva e Attiva":

Va bene, facciamo 1.

BERNARDINELLO GIANLUCA - Sindaco:

Mettiamo in votazione l'"Approvazione aliquota IMU anno 2021", con la modifica proposta di ridurre dall'1,06 all'1% l'aliquota relativa ad altri fabbricati ed aree edificabili.

CAPUZZO FRANCESCA - Consigliere di minoranza "Pettorazza Viva e Attiva":

Vista la buona volontà che si è espressa, penserei che potremmo anche esprimere un voto favorevole.

DAVIN SANDRA - Consigliere di minoranza "Pettorazza Viva e Attiva":

Concordo con Capuzzo Francesca, però cercando di migliorare per il prossimo anno perché siamo comunque il Comune con le aliquote praticamente tutte massime, e non è una cosa, voglio dire se vogliamo andare incontro ai cittadini, potremmo vedere di fare qualcosa di meglio la prossima volta. Favorevole.

Il Sindaco procede alla votazione per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 11;
voti favorevoli: 11 (Unanimità).

BERNARDINELLO GIANLUCA - Sindaco:

Abbiamo anche l'immediata eseguibilità.

Il Sindaco procede alla votazione per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 11;

voti favorevoli: 11 (Unanimità).

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D” che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RILEVATO che, la predetta diversificazione non sarà possibile, per l'anno 2021, in ragione della mancata approvazione del prospetto di cui al comma 757;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, purché la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169. della Legge n. 296/2006;

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso A/1, A/8 e A/9;
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri fabbricati ed aree edificabili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di confermare per l'anno 2021 le misure di aliquota IMU stabilite con la precedente delibera di Consiglio n.19 del 26.09.2020 per l'anno 2020, e pertanto l'articolazione delle aliquote per l'anno 2021 sarà la seguente:

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2021, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento

di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;
- Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile della ragioneria, per la regolarità tecnica e contabile;

Visto l'esito della votazione per appello nominale, come sopra riportato

DELIBERA

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2021;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,60%	Abitazione principale di lusso categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
0,96%	Terreni agricoli
0,96%	Fabbricati gruppo "D"
1%	Altri fabbricati ed aree edificabili

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Inoltre, in considerazione dell'urgenza di provvedere, visto l'esito della separata unanime votazione favorevole per appello nominale come sopra riportata,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

UFFICIO: TRIBUTI

OGGETTO DELLA PROPOSTA:

Approvazione aliquote IMU - Anno 2021

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere:

• **in ordine alla regolarità tecnica:**

Favorevole

Pettorazza Grimani, 26-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to BERNARDINELLO Gianluca

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere:

• **in ordine alla regolarità contabile:**

Favorevole

Pettorazza Grimani, 26-03-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Bernardinello Gianluca

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
F.to Bernardinello Gianluca

Il Segretario Comunale
F.to BONIOLO ERNESTO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. Reg.

Il/La sottoscritto addetto/a alle pubblicazioni certifica che l'avanti esteso verbale viene pubblicato il giorno **15-04-2021** all'Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi (art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

IL/LA ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to Mazzucco Matteo

E' Copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Addi

IL/LA ISTRUTTORE DIRETTIVO
Mazzucco Matteo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio,
Visto il T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 15-04-2021
30-04-2021, come prescritto dall'art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

- E' divenuta esecutiva il giorno

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

dalla Residenza comunale, li

IL/LA Istruttore Direttivo
Mazzucco Matteo